

## Patente a punti" per i cantieri - Disposizioni attuative e chiarimenti

### Premessa

L'art. 29 co. 19 del DL 2.3.2024 n. 19 (conv. L. 29.4.2024 n. 56), ha introdotto **a partire dall'1.10.2024** la c.d. **"patente a punti"** per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, con l'obiettivo di incrementare la sicurezza sul lavoro.

La patente dovrà essere richiesta all'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e potrà essere soggetta a:

- sospensione;
- revoca;
- incremento o decurtazione dei crediti.

### Soggetti interessati

Sono tenuti al possesso della patente le **imprese** (non necessariamente qualificabili come imprese edili) e i **lavoratori autonomi** che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89 co. 1 lett. a) del DLgs. 81/2008, intendendo per tali qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.

L'obbligo della patente riguarda anche le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea, ma il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso:

- per le imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine;
- per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all'Unione europea, di un documento riconosciuto secondo la legge italiana.

### Osserva

#### Soggetti esclusi da tale obbligo:

- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri, ecc.);
- le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

### Requisiti:

Per il rilascio della patente è richiesto il **possesso dei seguenti requisiti**:

- iscrizione alla Camera di commercio (CCIAA);

- adempimento degli obblighi formativi previsti dal DLgs. 81/2008;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva (**DURC**) in corso di validità;
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (**DVR**), nei casi previsti;
- possesso della Certificazione di Regolarità fiscale (**DURF**) ai sensi dell'art. 17-bis co. 5 e 6 del DLgs. 241/97 (nei casi previsti);
- designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (nei casi previsti).

## Rilascio della patente

---

La patente deve essere richiesta all'INL (Ispettorato del Lavoro) tramite l'apposito portale, attivo dall'1.10.2024.

La domanda può essere presentata:

- dal legale rappresentante dell'impresa e dal lavoratore autonomo;
- anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta.

I soggetti interessati sono tenuti ad informare della presentazione della domanda il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro 5 giorni dal deposito. La patente è rilasciata in formato digitale.

## Periodo transitorio – dal 01/10/2024 al 31/10/2024

---

In fase di prima applicazione è possibile presentare un'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa:

- tramite posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo [dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it](mailto:dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it);
- utilizzando il modello allegato alla circ. INL 23.9.2024 n. 4 (vedi altro allegato).

**Tale autocertificazione/dichiarazione sostitutiva avrà efficacia SOLO fino al 31.10.2024** e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'INL entro la medesima data.

**Dall'1.11.2024 non sarà più possibile operare in cantiere se non muniti della patente.**

## Crediti della Patente

---

La patente parte da **30 crediti base** e questi potranno essere incrementati in relazione a diversi fattori (anche successivamente al rilascio).

In particolare è possibile suddividere i crediti in:

- crediti base;
- crediti per storicità aziendale (massimo 10 e non cumulabili tra loro);
- crediti per mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, per un massimo di 20 (in caso di violazioni l'incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull'impugnazione, salvo che il titolare della patente consegua l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall'organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale; inoltre, in caso di violazioni, l'incremento non si applica per un periodo di 3 anni dalla definitività del provvedimento);
- crediti ulteriori (fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione non ricompresi nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro).

Il punteggio complessivo della patente non può eccedere i 100 crediti.

**Se la patente non è dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.**

### **Decurtazione dei punti**

I crediti della patente possono essere sottratti di un importo in misura variabile in relazione alla fattispecie di violazione che viene commessa e solo alle risultanze dei provvedimenti definitivi, il cui recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL.

<b>Fattispecie</b>	<b>Crediti decurtati</b>
Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi	5
Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione	3
Omessi formazione e addestramento	2
Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile	3
Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza	3
Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	2
Mancanza di protezioni verso il vuoto	3
Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno	2
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	2
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	2
Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	2
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	2
Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	1
Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'art. 28 del DLgs. 81/2008	3
Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche	3
Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del DLgs. 31.7.2020 n. 101	3
Omessa valutazione del rischio di annegamento	2
Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie	2
Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi	3
Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al DPR 14.9.2011 n. 177	1
Condotta sanzionata ai sensi dell'art. 3 co. 3 lett. a) del DL 22.2.2002 n. 12 (conv. L. 23.4.2002 n. 73)	1
Condotta sanzionata ai sensi dell'art. 3 co. 3 lett. b) del DL 22.2.2002 n. 12 (conv. L. 23.4.2002 n. 73)	2

Fattispecie	Crediti decurtati
Condotta sanzionata ai sensi dell'art. 3 co. 3 lett. c) del DL 22.2.2002 n. 12 (conv. L. 23.4.2002 n. 73)	3
Condotta sanzionata ai sensi dell'art. 3 co. 3- <i>quater</i> del DL 22.2.2002 n.12 (conv. L. 23.4.2002 n.73), in aggiunta alle condotte di cui al precedente co. 3 lett. a), b) e c)	1
Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al DLgs. 81/2008, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni	5
Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al DLgs. 81/2008, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro	8
Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al DLgs. 81/2008, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro	15
Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al DLgs. 81/2008	20
Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al DLgs. 81/2008	20

## Sospensione e revoca

La patente può essere **sospesa** per un massimo di 12 mesi in caso di infortuni da cui deriva:

- la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente, almeno a titolo di colpa grave (la sospensione in questo caso è obbligatoria);
- l'inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti almeno a titolo di colpa grave.

Contro il provvedimento di sospensione è ammesso il ricorso ai sensi dell'art. 14 co. 14 del DLgs. 81/2008.

La patente, invece, viene **revocata** in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti necessari per il rilascio della patente, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.

L'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente decorsi 12 mesi dalla revoca.

## Sanzioni

L'impresa o il lavoratore autonomo che opera in cantiere senza la patente (o documento equivalente nei casi previsti) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti è soggetto:

- a una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a 6.000,00 euro (non soggetta alla procedura di diffida);
- all'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.

Inoltre, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

*Lo Studio*